



# COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

## PROVINCIA DI LECCE

**Ordinanza n. 83 del 21/06/2024**

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA DICHIARAZIONE PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2024

### IL SINDACO

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO il D.lgs. n. 1 del 2018 *"Codice di Protezione Civile"* che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta autorità;

VISTO il D.lgs. n.1 del 2018 *"Codice di protezione civile"* che all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e ss.mm.ii;*

VISTO il D.P.R. 753/80 agli artt. 52, 55 e 56;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*;

VISTA la L. n 155 del 08/11/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

VISTA la L.R. n.18 del 30/11/2000;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTO il *"Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi 2023-2025"* approvato con DGR n. 758 del 29/05/2023 e pubblicato sul BURP n.50 suppl. 01/06/2023;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07/06/2024 *"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024"*, pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 straord. Del 7-6-2024, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: *"Nel periodo dal 15*

*giugno al 30 settembre 2024 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Antincendio boschivo regionale (A.I.B.)”;*

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2024 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTA la circolare della Prefettura di Lecce – AREA V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico – Prot. uscita n. 0075025 del 12/06/2024;

### **ORDINA**

1. Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art.3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo (*art. 2 della richiamata Legge n.353/2000*) e/o immediatamente ad esse adiacenti, che è **tassativamente vietato**:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante **la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile** creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3. Ai possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, confinanti con la sede

ferroviaria, di **tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni fino a 20 m dal confine ferroviario.**

4. Ai possessori di terreni adiacenti la sede ferroviaria destinati a bosco di **mantenere una fascia protettiva libera da alberature di non meno di 50 m dalla più vicina rotaia;**

5. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una **larghezza continua e costante di almeno 10 metri** e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il **divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie**, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

7. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità, **fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

8. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a **tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri** (salvo diversamente disposto dalle norme regionali), libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di centri residenziali e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di **mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento**, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità e avranno cura di verificare che le procedure di emergenza siano aggiornate e rese note.

10. A tutti i cittadini l'osservanza di quanto sopra riportato nonché ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli o suoli ricadenti nel centro abitato, l'eliminazione delle sterpaglie, della fitta vegetazione e dei rifiuti presenti sugli stessi e di mantenerli sempre puliti, al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitario e di incendio durante il periodo estivo.

Il Sindaco potrà autorizzare **attività pirotecniche** compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio

boschivo, a condizione che sia richiesta preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico.

Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

## **VIGILANZA E SANZIONI**

### **Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge.

### **Sanzioni**

Per le violazioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07/06/2024, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di riferimento.

Per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta ex lege, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi di riferimento, ai sensi dell'art. 7 – bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 ad € 500,00 ed il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **AVVISA**

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di San Cesario di Lecce.

il Sindaco  
Avv. Giuseppe Distante

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 21/06/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

San Cesario di Lecce, lì 21/06/2024